

## **ROTTAMAZIONE-TER E PIANO DI RATEAZIONE IN ESSERE**

Cosa succede a chi ha in essere una rateazione ordinaria (non si era mai fatta alcuna domanda di rottamazione dal 2016 in poi) con "Equitalia" e decide di aderire alla nuova rottamazione?

Quando si presenta l'istanza di rottamazione-*ter* (detta in maniera tecnica definizione agevolata dei carichi) gli obblighi di pagamento delle rate a scadere si sospendono fino al 31 luglio. Questa è la data entro cui va versata la prima o unica rata della rottamazione-*ter*. Se le somme dovute in base alla definizione agevolata vengono versate nei termini e per l'importo dovuto la procedura si perfezionerà ed il vecchio piano di rate si estingue in maniera automatica.

Se invece vi è anche un solo inadempimento la procedura non può ritenersi conclusa e quindi riemergerà il debito pregresso, solo che non potrà più essere dilazionato (previsione dell'art. 3, comma 14, D.L. 119/2018).

Chi ha un piano rateale in essere deve quindi valutare bene l'adesione alla rottamazione perché è vero che il debito viene ridotto, ma le rate da saldare possono essere più corpose in quanto queste non possono superare le dieci rate, con la conseguenza che si rischia di non poter versare l'importo alla scadenza. Il piano ordinario di rateazione invece può arrivare fino a 72 rate o addirittura a 120 rate in caso di comprovata difficoltà economica, con rate quindi che sono di importo decisamente inferiore anche se il totale dovuto è superiore. Inoltre nelle rateazioni ordinarie è previsto che il mancato versamento di una rata diversa dalla prima non fa venire meno gli effetti del piano.